



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 14 giugno 2026

LA DISCIPLINA DELL'ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: DAGLI STANDARD ISTRUTTORI ALLE TUTELE RISARCITORIE E DEMOLITORIE

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
SENTENZE E ORDINANZE NN. 19262, 19276 E
19302/2026
DEP. 11 GIUGNO 2026**

RELAZIONE DI SINTESI

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

LA DISCIPLINA DELL'ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE: DAGLI STANDARD ISTRUTTORI ALLE TUTELE RISARCITORIE E DEMOLITORIE.

(Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2026, nn. 19262, 19276 e 19302 - Pres. Terrusi)

1 Premessa

Con tre decisioni gemelle assunte nella medesima udienza, la Suprema Corte di Cassazione ha delineato uno statuto organico, simmetrico e definitivo sull'abusiva concessione del credito in favore di imprese in crisi, offrendo una precisa mappa dei doveri delle banche e definendo il sottile confine tra tutele meramente risarcitorie e rimedi demolitori (nullità dei contratti).

2 1. Il momento istruttorio e il merito creditizio: i carichi fiscali pendenti (Cass. n. 19262/2026)

La prima delle tre pronunce definisce le regole della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) a cui le banche devono attenersi nella fase di valutazione del merito creditizio, specialmente in presenza di garanzie pubbliche (es. Mediocredito Centrale) o normative emergenziali.

Le regole possono essere così sintetizzate.

Sindacato di legittimità sulla diligenza. Il giudizio sulla diligenza del bonus argentarius non è un mero apprezzamento di fatto, ma un'attività interpretativa di una "norma elastica", come tale censurabile in Cassazione se contrasta con le prassi vigenti e il diritto vivente.

Le fonti dello standard professionale. La diligenza bancaria è integrata non solo dalle circolari della Banca d'Italia, ma anche dalle Linee Guida EBA (European Banking Authority). Pur se vincolanti da metà 2021, esse codificano le "migliori prassi professionali" già consolidate in precedenza, le quali impongono di acquisire l'evidenza dei pagamenti e delle passività fiscali.

L'obbligo del certificato dei carichi pendenti. La Cassazione rigetta l'orientamento secondo cui la banca sarebbe esonerata dal richiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti per il solo fatto che i bilanci non presentino anomalie evidenti. I debiti tributari sono un punto nevralgico della crisi d'impresa; pertanto, l'istruttoria va modulata in concreto.

Dichiarazioni fiscali e certificato dei carichi pendenti. Viene censurato l'errore logico dei giudici di merito che equiparano le dichiarazioni dei redditi (prodotte dal contribuente e che possono reiterare le falsità del bilancio) al certificato dei carichi pendenti, atto di fonte pubblica (Agenzia delle Entrate) idoneo a rivelare le reali e massive passività occulte. L'affidamento acritico sui soli dati di bilancio, senza riscontri presso fonti terze pubbliche, può configurare un deficit di diligenza della banca.

3 2. La regola generale: responsabilità risarcitoria, non nullità contrattuale (Cass. n. 19276/2026)

La seconda pronuncia stabilisce le conseguenze giuridiche ordinarie di un'istruttoria carente o imprudente, confermando la storica distinzione tra regole di condotta e regole di validità del contratto. Esse possono così essere riassunte.

Responsabilità aquiliana. La concessione di un finanziamento erogato in violazione dei doveri di prudente gestione bancaria (art. 5 TUB) a un'impresa in crisi conclamata non determina la nullità del contratto (né per illiceità della causa concreta, né per motivo illecito



comune).

Il piano dei rimedi. L'ordinamento non prevede una nullità virtuale per i negozi pregiudizievoli verso i terzi, ma appresta i rimedi speciali dell'inefficacia (es. revocatoria) o dell'azione risarcitoria per l'aggravamento del dissesto in favore della massa dei creditori.

Onere della prova e ammissione al passivo. La violazione delle regole sul merito creditizio non priva la banca del titolo contrattuale e non comporta l'automatica esclusione del credito dallo stato passivo. Il curatore fallimentare potrà opporre in compensazione il danno da abusiva concessione del credito, ma dovrà provarlo rigorosamente secondo i criteri della responsabilità extracontrattuale.

Antigiuridicità della condotta del debitore. Anche la condotta del debitore che accetta finanziamenti pur trovandosi in stato di crisi conclamata — anziché accedere agli strumenti di regolazione della crisi — è qualificata come antiggiuridica, elemento rilevante per il concorso di colpa in sede risarcitoria.

4

3. L'eccezione: il "Reato-Contratto" e la nullità radicale (Cass. n. 19302/2026)

La terza pronuncia individua la precisa ed eccezionale linea di demarcazione in cui l'abusiva concessione del credito travalica l'illecito civile e sfocia nel perimetro penale, travolgendo la validità stessa del finanziamento.

Il concorso in bancarotta. Si configura un'ipotesi di "reato-contratto" quando il finanziamento viene erogato in favore di un'impresa palesemente insolvente e priva di prospettive di risanamento, al consapevole fine (con dolo eventuale o colpa gravissima) di ritardare l'emersione della crisi. In questo caso, la condotta del funzionario bancario integra il concorso (extraneus) nel delitto di bancarotta degli amministratori.

Nullità per contrarietà a norme imperative. Quando il contratto è lo strumento diretto per la consumazione di un reato, la violazione impegna norme penali imperative e ridonda in una nullità radicale del negozio ex art. 1418 c.c.

La contrarietà al buon costume (art. 2035 c.c.). Poiché l'erogazione di denaro a un'impresa decotta lede l'ordine pubblico economico e la par condicio creditorum, essa è considerata una prestazione contraria al buon costume. Di conseguenza, scatta la soluti retentio: il credito della banca diventa totalmente irripetibile e non può essere ammesso allo stato passivo del fallimento.

Dovere di accertamento del giudice. Il giudice delegato o il tribunale concorsuale, a fronte dell'eccezione del curatore, hanno il preciso dovere di compiere un accertamento incidenter tantum (in via incidentale) sulla sussistenza del reato di bancarotta per decretare l'eventuale esclusione del credito.

5

Sintesi applicativa per gli operatori

Per le Banche. Non è più possibile scindere la validità del contratto dalla liceità penale o dalla diligenza istruttoria. Confidare acriticamente sulla presenza di garanzie statali (MCC) o su normative d'emergenza non esonera dall'obbligo di condurre accertamenti rigorosi presso fonti pubbliche terze (carichi pendenti). Il rischio non è più solo risarcitorio, ma include la perdita totale del credito erogato.

Per i Curatori Fallimentari. In sede di esame dello stato passivo si apre una doppia via: (i) in via principale): eccepire la nullità radicale del mutuo (con blocco della restituzione ex art. 2035 c.c.) laddove vi sia prova della palese insolvenza originaria e del concorso nell'aggravamento del dissesto (bancarotta) (ii) in via subordinata/alternativa: far valere l'azione di revocatoria ordinaria/fallimentare o l'eccezione di compensazione del danno da abusiva concessione del credito, provando rigorosamente l'entità del pregiudizio arrecato alla massa.

